

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK



Condizioni generali

Indice

1	1 Disposizioni generali
	2 Operazioni di pagamento
6	2.1 Bancogiro
7	2.2 Assegni
7	2.3 Incasso
8	2.4 Operazioni in contanti
10	2.5 Operazioni con i corrispondenti
	3 Operazioni pronti contro termine
11	3.1 Generalità
11	3.2 Operazioni di mercato aperto
12	3.3 Operazioni su iniziativa delle controparti
	4 Operazioni in cambi e in oro
13	4.1 Operazioni in cambi
13	4.2 Operazioni in oro
	5 Depositi
14	5.1 Compera e vendita di valori di deposito
14	5.2 Custodia e amministrazione di valori di deposito
	Allegati
16	I Sedi e agenzie della Banca nazionale svizzera
17	II Promemoria e direttive della BNS concernenti gli strumenti di politica monetaria

1. Disposizioni generali

1.1 Scopo e campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali si applicano alle operazioni concluse dalla Banca nazionale svizzera (BNS) in base agli articoli 9 segg. della legge sulla Banca nazionale (LBN).

La BNS può stabilire condizioni specifiche per determinati tipi di operazioni. Salvo disposizione contraria, le condizioni specifiche prevalgono sulle presenti condizioni generali.

Terminata l'intera relazione d'affari o conclusi determinati rapporti, le presenti condizioni generali restano applicabili fino alla loro completa liquidazione.

1.2 Esclusione dell'obbligo a contrarre

La legge sulla Banca nazionale e le presenti condizioni generali non conferiscono il diritto di concludere determinate operazioni con la BNS. Genere, portata e data delle operazioni sono fissati in dipendenza delle esigenze di politica monetaria della BNS. La BNS si riserva espressamente il diritto di non concludere determinate operazioni o di concluderle soltanto in misura limitata o con una cerchia limitata di controparti.

1.3 Conflitto con altre condizioni

Per l'incarico conferitole dalla legge e nel rispetto della parità di trattamento delle controparti, la BNS ritiene indispensabile che si applichino le sue condizioni generali. Le operazioni con la banca d'emissione sono concluse soltanto a patto che le presenti condizioni generali prevalgano su quelle eventualmente stabilite dalla controparte.

1.4 Prescrizioni di forma

La BNS può consegnare moduli da compilare o sottoporre la conclusione di un'operazione ad altre esigenze di forma. In tal caso, il contratto con la BNS è validamente perfezionato soltanto se le esigenze formali sono adempite.

Per la trasmissione a distanza di ordini e conferme, la BNS può richiedere l'impiego di un mezzo d'identificazione reciproca. La BNS può esigere che i titoli inoltrati siano corredati da una distinta (bordereau) validamente firmata.

1.5 Registrazione di colloqui telefonici

Se, nell'ambito delle consuete relazioni d'affari, le operazioni sono concluse o le istruzioni comunicate per telefono, la BNS è autorizzata a registrare i colloqui telefonici su supporti sonori. Tali registrazioni possono essere utilizzate come prove nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali.

1.6 Diritto di firma a nome della BNS

Gli atti che costituiscono un impegno giuridicamente vincolante per la BNS recano la denominazione «SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK, BANQUE NATIONALE SUISSE, BANCA NAZIONALE SVIZZERA, BANCA NAZIUNALA SVIZRA o SWISS NATIONAL BANK» e, per principio, la firma di due persone autorizzate. L'autorizzazione a firmare validamente in nome della BNS risulta dal regolamento sul diritto di firma per la Banca nazionale svizzera nonché dall'elenco delle firme autorizzate. Ne fa stato la versione più recente.

1.7 Diritto di firma a nome della controparte

Le firme autorizzate che una controparte ha comunicato alla BNS rimangono valide nei confronti di quest'ultima fino a ricevimento di un annuncio scritto della loro modifica, anche se modifiche del diritto di firma sono iscritte nel registro di commercio o pubblicate. La BNS è tuttavia autorizzata a considerare le modifiche risultanti dal registro di commercio o da pubblicazioni.

1.8 Comunicazioni della BNS

Le comunicazioni della BNS sono considerate avvenute se spedite all'ultimo indirizzo reso noto dalla controparte o conformemente alle sue ultime istruzioni. La data di spedizione presunta è quella dei giustificativi in possesso della BNS (copie, dati elettronici memorizzati, distinte di spedizione).

1.9 Responsabilità della BNS

La BNS confronta di volta in volta le firme con i facsimile che le sono stati inoltrati. Non è tenuta, ma autorizzata, ad operare altre verifiche della legittimazione. Se la BNS ha operato con la diligenza appropriata alle circostanze, la controparte sopporta il danno derivante da falsificazioni o altri vizi di legittimazione non riconosciuti.

La BNS non è responsabile del danno subito dal titolare di un conto se essa informa l'autorità competente di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e blocca gli averi, del titolare del conto o di terzi, connessi con tale informazione.

Nella misura in cui la BNS abbia operato con la diligenza appropriata alle circostanze, i danni derivanti dall'impiego della posta, del telefono, di altri mezzi di trasmissione e di imprese di trasporto, in particolare in caso di perdita, ritardo, malinteso, mutilazione di testi o duplicazione, vanno a carico della controparte.

1.10 Diritto di pegno e di compensazione

La BNS possiede un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali che custodisce presso di sé o altrove per conto di una controparte; essa ha inoltre il diritto di compensare tutti i crediti nei suoi confronti con pretese proprie derivanti dal rapporto d'affari, senza riguardo alla scadenza e alla valuta.

In caso di mora della controparte, la BNS può, a sua scelta, realizzare il pegno in via esecutoria o per trattativa privata.

1.11 Costi

Per le sue prestazioni la BNS può conteggiare costi, diritti e commissioni.

1.12 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento degli impegni contrattuali è il domicilio dello sportello della Banca nazionale che detiene il conto o il deposito.

1.13 Disdetta

Salvo disposizione contraria, la BNS e la controparte possono disdire ad ogni momento e senza osservare termini di scadenza l'intera relazione o determinati rapporti d'affari.

1.14 Orario

Le operazioni con la BNS sono effettuate soltanto durante l'orario d'apertura dello sportello in questione. Prevalgono gli orari speciali fissati per determinati tipi di operazioni.

Per tutti i rapporti d'affari con la BNS, il sabato è considerato giorno festivo riconosciuto.

1.15 Diritto applicabile e foro

Le operazioni concluse secondo le presenti condizioni generali sottostanno al diritto svizzero.

I tribunali ordinari di **Zurigo 1** sono competenti per tutte le liti derivanti da tali operazioni. La BNS è tuttavia autorizzata a intentare causa presso i tribunali della sede o del domicilio della controparte o presso ogni altro tribunale competente.

1.16 Modifica delle condizioni generali e specifiche

La BNS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali nonché le condizioni specifiche applicabili a determinati tipi di operazioni.

Le modifiche sono comunicate alla controparte per lettera raccomandata. Se, entro un mese a decorrere dall'invio di tale comunicazione, la controparte non interpone opposizione scritta, la modifica è considerata accettata e diventa parte integrante del contratto.

1.17 Protezione dei dati in generale

Nei limiti del necessario per l'adempimento del contratto, la controparte autorizza la BNS a gestire i suoi dati personali. Al fine di effettuare le prestazioni concordate, la BNS gestisce dati relativi alla controparte stessa (es. nome, indirizzo) e dati contrattuali (es. dati concernenti l'apertura dell'operazione, l'inizio e la durata del contratto). La BNS è titolare di tali dati.

Dati degni di particolare protezione e profili della personalità sono comunicati a terzi soltanto con il consenso esplicito della controparte o in virtù di un obbligo legale.

1.18 Comunicazione di dati in relazione con determinati servizi bancari

Nell'ambito del regolamento di pagamenti e operazioni in titoli, la controparte consente alla BNS di comunicare i suoi dati di titolare del conto, in particolare nome, indirizzo e numero del conto o codice IBAN, agli istituti finanziari coinvolti (in particolare banche corrispondenti in Svizzera e all'estero), agli operatori di sistemi, a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero e autorizza questi a trasmettere a loro volta tali dati in altri paesi a terzi incaricati del loro trattamento ulteriore o della loro sicurezza.

I dati trasmessi all'estero non sono più protetti dalla legislazione svizzera, ma sottostanno alle disposizioni della giurisdizione estera competente.

La BNS si riserva di ristornare alla banca del mandante i pagamenti, nazionali e internazionali, in arrivo per il regolamento sui quali non figura l'indicazione completa dei dati del mandante. La BNS non assume responsabilità per il danno derivante dal mancato accreditamento.

2. Operazioni di pagamento

2.1 Bancogiro

2.1.1 La BNS tiene conti giro per:

- banche ai sensi della legge federale sulle banche (art. 9, cpv. 1, lett. a LBN);
- commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse (art. 9, cpv. 1, lett. a LBN);
- esercenti di sistemi di gestione dei pagamenti e delle operazioni su titoli, nonché di altre infrastrutture del mercato finanziario (art. 9 cpv. 1 lett. a LBN, art. 10 LUMP);
- istituti di trattamento del contante senza status bancario che a dempiono alle condizioni esposte alla cifra 2.4.4. (art. 10 LUMP) e
- la Posta svizzera (art. 10 LUMP).

Le banche, i commercianti di valori mobiliari e gli istituti di trattamento del contante senza status bancario con sede nel Principato del Liechtenstein hanno il diritto di aprire un conto giro presso la BNS alle medesime condizioni come le persone e società in Svizzera (art. 9 dell'accordo monetario del 19 giugno 1980 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein). La BNS può tenere conti giro per:

- banche estere e altri operatori del mercato finanziario (art. 9, cpv. 1, lett. a LBN);
- banche centrali estere e organizzazioni internazionali (art. 10 LBN) e
- la Confederazione (art. 11 LBN).

2.1.2 Le richieste di apertura di conto giro devono essere indirizzate alla BNS a Zurigo.

2.1.3 Gli averi in conto giro non sono remunerati.

Non sono ammessi soprassi di conto. Gli ordini di pagamento sono eseguiti soltanto se, al momento dell'esecuzione, il conto giro dispone di averi sufficienti.

- 2.1.4 La BNS recapita periodicamente, ma almeno una volta all'anno, estratti di conto ai titolari.
I reclami concernenti gli estratti di conto giro devono essere inoltrati per scritto entro dieci giorni lavorativi bancari. Decorso tale termine, gli estratti sono considerati approvati.
I reclami per l'esecuzione viziata o la non esecuzione di ordini devono essere presentati immediatamente a ricezione dell'avviso corrispondente. Se la controparte non riceve un avviso atteso entro il termine usuale considerando tempi normali di trasporto per posta, essa deve reclamarlo immediatamente. Il danno derivante da un eventuale reclamo tardivo, va a carico della controparte.
- 2.1.5 La BNS pubblica un elenco dei titolari di conti giro.
- 2.1.6 Se gli averi in conto giro sono utilizzati come mezzi di pagamento per lo Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) o altri sistemi di pagamento, la BNS è autorizzata a effettuare addebitamenti e accreditamenti sui conti giro degli istituti partecipanti in base a istruzioni trasmesse da persone al servizio di tali sistemi.

2.2 Assegni

- 2.2.1 La BNS può rilasciare moduli di assegno ai titolari di conti giro. Gli assegni tratti sulla BNS non possono essere intestati al portatore.
- 2.2.2 Gli assegni emessi dalla BNS sono rilasciati contro addebitamento del conto.

2.3 Incasso

- 2.3.1 La BNS accetta all'incasso assegni, effetti cambiari domiciliati presso banche e cambiali documentarie.

- 2.3.2 Se gli effetti rimessi all'incasso sono emessi all'ordine, devono essere girati all'ordine della BNS senza indicazione della località. Sono riservate le regole della convenzione XIII dell'Associazione svizzera dei banchieri concernente la semplificazione dell'incasso di cambiali e assegni. Su richiesta, tale convenzione viene rimessa alla controparte.
- 2.3.3 La BNS procede all'accreditamento dopo aver ricevuto il controvalore dei titoli.

2.4 Operazioni in contanti

- 2.4.1 La BNS accetta ai suoi sportelli banconote e monete logore, deteriorate o sudice. Scambia banconote e monete contro denaro contante di altro valore nominale (art. 4, 5, 7 e 8 LUMP; art. 6 OMon).
- 2.4.2 Per l'approvvigionamento (versamenti e prelievi) di denaro contante di banche, ai sensi della legge federale sulle banche, della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere, la BNS tratta per principio con la sede principale di tali istituti o, rispettivamente, con la loro sede regionale (succursali competenti per le operazioni in contanti con la BNS in una regione stabilita da quest'ultima).
- 2.4.3 Le sedi principali di banche, della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere domiciliate in una località priva di sede, succursale o agenzia della BNS possono ordinare o rispedire denaro contante per ferrovia o per posta allo sportello della BNS (sede o succursale) competente per la regione in questione. Invece di spedire il contante, tali sedi principali possono versarlo o prelevarlo al più vicino sportello (sede, succursale, agenzia) della BNS.

- 2.4.4 Istituti di trattamento del contante senza status bancario, che provvedono professionalmente per terzi al trattamento e/o all'approvvigionamento di contante e che versano e prelevano regolarmente contanti a proprio nome presso la BNS (sedi o succursali) possono aprire a tale scopo un conto giro presso la BNS. La BNS valuta se l'istituto di trattamento del contante esercita una funzione di compensazione. La BNS può sottoporre l'apertura del conto alla condizione che l'istituto di trattamento del contante abbia preso sufficienti provvedimenti per impedire il riciclaggio di denaro.
- La BNS si riserva il diritto di fissare luogo ed entità dei versamenti e prelevamenti. Tutti i versamenti, i prelevamenti e le rettifiche di differenze avvengono attraverso questo conto. Gli istituti di trattamento del contante che dispongono di un conto giro presso la BNS possono richiedere un deposito di contanti. Le condizioni di istituzione e d'esercizio di tali depositi sono regolate in una convenzione separata. La richiesta di apertura dev'essere inoltrata alla BNS a Berna.
- 2.4.5 I titolari di un conto giro possono affidare, a propri costi e a proprio rischio e pericolo, i versamenti e prelevamenti in contanti a terzi.
- Versamenti e prelevamenti in contanti ad opera di terzi sono ammessi unicamente se questi ultimi agiscono in qualità di corrieri, a nome e per conto dei titolari dei conti.
- 2.4.6 I titolari di conti devono preavvisare per scritto la BNS dell'impiego di un corriere per le operazioni in contanti. Il corriere è tenuto a osservare le presenti condizioni generali e le istruzioni della BNS nella medesima misura come i titolari di conti.
- 2.4.7 Le firme dei corrieri autorizzati a rilasciare una ricevuta devono essere depositate preliminarmente presso la BNS. Quest'ultima è autorizzata, ma non tenuta, a verificare l'autorizzazione del corriere in base alle firme depositate.

- 2.4.8 II prelevamenti in contanti dei titolari di conto avvengono contro ricevuta. I versamenti in contanti dei titolari di conto devono rispondere alle esigenze di forma della BNS. Non si scambiano contanti assortiti contro contanti non assortiti. I contanti sono considerati non assortiti se le banconote e le monete atte a restare in circolazione non sono state separate da quelle che non lo sono.
- 2.4.9 Per scambiare regolarmente grandi importi, il titolare del conto deve concordarsi in precedenza con lo sportello in questione della BNS (sede, succursale, agenzia).
- 2.4.10 Non sono ammessi sorpassi di conto. Gli addebiti vengono eseguiti solo se, al momento dell'esecuzione, il conto deposito non remunerato dispone di averi sufficienti.

2.5 **Operazioni con i corrispondenti**

La BNS può attribuire il mandato di corrispondente a banche situate in Svizzera. Le relazioni con i corrispondenti sono rette da condizioni separate.

3. Operazioni pronti contro termine

3.1 Generalità

- 3.1.1 Sul fondamento dell'art. 9 cpv. 2 LBN, la BNS effettua operazioni pronti contro termine. Le singole operazioni sono descritte nelle direttive della BNS concernenti gli strumenti di politica monetaria. Le condizioni specifiche e le procedure richieste per la conclusione di tali operazioni risultano dai promemoria della BNS. Tali promemoria, nella loro versione più recente, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali.
- 3.1.2 Le possibili controparti della BNS sono indicate nei promemoria concernenti le operazioni di mercati aperto, lo schema infragiornaliero, lo schema di rifinanziamento straordinario e il deposito a garanzia «BNS». Né le presenti condizioni generali, né i promemoria costituiscono per la BNS un impegno a concludere operazioni pronti contro termine con una determinata controparte.
- 3.1.3 Quale garanzia finanziaria delle operazioni svolte a fini di politica monetaria, la BNS accetta unicamente titoli conformi alle condizioni poste nel suo promemoria sui titoli ammessi per le operazioni pronti contro termine.

3.2 Operazioni di mercato aperto

La BNS effettua operazioni pronti contro termine nel quadro di operazioni di mercato aperto. A tali operazioni sono applicabili condizioni e procedure specifiche, indicate nel promemoria della BNS concernente le operazioni di mercato aperto.

3.3 Operazioni su iniziativa delle controparti

- 3.3.1 La BNS effettua operazioni pronti contro termine nel quadro di operazioni su iniziativa delle controparti.
- 3.3.2 In tal modo, la BNS mette a disposizione delle sue controparti liquidità nel quadro dello schema infragiornaliero. Allo schema infragiornaliero sono applicabili condizioni e procedure specifiche, indicate nel relativo promemoria della BNS.
- 3.3.3 La BNS mette a disposizione delle sue controparti uno schema di rifinanziamento straordinario a tasso speciale. Alle operazioni pronti contro termine a tasso speciale si applicano condizioni specifiche fissate nei promemoria della BNS sullo schema di rifinanziamento straordinario e sul deposito a garanzia «BNS».

4. Operazioni in cambi e in oro

4.1 Operazioni in cambi

- 4.1.1 La BNS compera e vende crediti in valuta estera e mezzi di pagamento internazionali, in contanti o a termine, per conto proprio o di terzi.
Compera e vende inoltre tali crediti concordando, al tempo stesso, di rivenderli o di riacquistarli a una data determinata (operazioni swap).
- 4.1.2 Le parti contrattuali si confermano reciprocamente la conclusione di operazioni in cambi. La conferma avviene di norma il giorno stesso per messaggio SWIFT.
- 4.1.3 Nelle operazioni in cambi, la BNS può esigere che la controparte fornisca garanzie sufficienti, oppure accreditarle il credito venduto soltanto dopo ricezione del controvalore.

4.2 Operazioni in oro

- 4.2.1 La Banca nazionale compra e vende oro sul mercato a pronti conformemente agli usi.
- 4.2.2 Per tutte le altre operazioni in oro concluse dalla BNS valgono inoltre condizioni contrattuali particolari.

5. Depositi

5.1 Compera e vendita di valori di deposito

- 5.1.1 La BNS compera e vende per conto di terzi effetti contabili, titoli e dirittivalore (chiamati in seguito «valori di deposito») e accetta sottoscrizioni a emissioni.
- 5.1.2 L'acquisto e la vendita di valori di deposito sono eseguiti secondo l'uso del luogo di stipulazione.
- 5.1.3 Gli ordini per conto di terzi sono eseguiti soltanto se sono disponibili garanzie sufficienti.

5.2 Custodia e amministrazione di valori di deposito

- 5.2.1 La BNS accetta i valori menzionati in deposito aperto a fini di custodia, contabilizzazione e amministrazione. Essa può rifiutarsi di accettare, del tutto o in parte, valori di deposito senza indicazione del motivo.
- 5.2.2 Il depositante autorizza la BNS a depositare titoli in custodia collettiva presso terzi. Su questo deposito egli detiene un diritto di comproprietà proporzionale al valore dei titoli depositati.
- 5.2.3 La BNS può far custodire, per conto e a rischio del depositante, valori di deposito da un ente di subcustodia in Svizzera o all'estero. In caso di custodia all'estero, i valori di deposito sottostanno alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia. Se la legge estera le rende difficile o impedisce la restituzione di valori in deposito custoditi all'estero, la BNS è tenuta a fornire al depositante solo un diritto di restituzione percentuale nel luogo di custodia.

- 5.2.4 Senza ordine esplicito del depositante, la BNS si incarica:
- a) dell'incasso di interessi, dividendi e rimborsi di capitale;
 - b) del controllo dell'estrazione dei titoli, delle disdette, delle conversioni e degli aumenti di capitale;
 - c) del cambio di titoli e del rinnovo di fogli cedole.
- 5.2.5 Su ordine scritto del depositante, la BNS si incarica:
- a) delle conversioni
 - b) dell'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione, nonché della compera e vendita di diritti d'opzione. Salvo istruzioni contrarie del depositante, la BNS vende i diritti d'opzione, al meglio, l'ultimo giorno di negoziazione; in tal caso, i diritti di conversione e d'opzione non sono esercitati.
- 5.2.6 La BNS recapita periodicamente, ma almeno una volta all'anno, estratti di deposito ai titolari.
- I reclami concernenti gli estratti di deposito devono essere inoltrati per scritto entro dieci giorni lavorativi bancari. Decorso tale termine, gli estratti sono considerati approvati.
- I reclami per l'esecuzione viziata o la non esecuzione di ordini devono essere presentati immediatamente a ricezione dell'avviso corrispondente. Se la controparte non riceve un avviso atteso entro il termine usuale considerando tempi normali di trasporto per posta, essa deve reclamarlo immediatamente. Il danno derivante da un eventuale reclamo tardivo, va a carico della controparte.

Emanato dalla direzione generale il 22 aprile 2004.

Modificato il 2 settembre 2010 (con effetto al 1° febbraio 2011) /
il 30 giugno 2011 (con effetto al 1° febbraio 2012).

Allegato I

Sedi e agenzie della Banca nazionale svizzera

Sedi	Berna
	3003 Berna, Bundesplatz 1
	Zurigo
	8022 Zurigo, Börsenstrasse 15
Agenzie	Altdorf
	Urner Kantonalbank, 6460 Altdorf
	Appenzello
	Appenzeller Kantonalbank, 9050 Appenzell
	Coira
	Banca cantonale grigione, 7002 Coira
	Friburgo
	Banque Cantonale de Fribourg, 1707 Fribourg
	Ginevra
	Banque Cantonale de Genève, 1211 Genève
	Glaronia
	Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus
	Liestal
	Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal
	Lucerna
	Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern
	Sarnen
Obwaldner Kantonalbank, 6060 Sarnen	
Sciaffusa	
Schaffhauser Kantonalbank, 8201 Schaffhausen	
Svitto	
Schwyzner Kantonalbank, 6430 Schwyz	
Sion	
Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion	
Stans	
Nidwaldner Kantonalbank, 6370 Stans	
Zugo	
Zuger Kantonalbank, 6301 Zug	

Allegato II

Promemoria e direttive della Banca nazionale svizzera concernenti gli strumenti di politica monetaria

Promemoria sulle operazioni di mercato aperto

Promemoria sullo schema infragiornaliero

Promemoria sui titoli ammessi per le operazioni pronti contro termine

Promemoria sullo schema di rifinanziamento straordinario (pronti contro termine a tasso speciale)

Promemoria sul deposito a garanzia «BNS»

Promemoria sulle operazioni di pagamento senza contanti

I promemoria sono pubblicati, sempre nella loro versione più recente, in tedesco, francese e inglese sul sito Internet della Banca nazionale (www.snb.ch -> Français -> La BNS -> Fondements juridiques -> Directives et règlements).

Banca Nazionale Svizzera
Segretariato generale
Casella postale, 8022 Zurigo

Aprile 2012